

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1304

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MOLINARI e MANCUSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GIUGNO 1993

Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura

ONOREVOLI SENATORI. - Com'è noto il fenomeno dell'usura in Italia, soprattutto nei momenti di crisi economica come l'attuale, sta acquistando dimensioni allarmanti da un punto di vista morale e sociale.

La normativa oggi vigente, articoli 644 e 644-bis del codice penale, appare del tutto inadeguata ad arginare un fenomeno di così vaste proporzioni criminose ove sono interessate associazioni a delinquere di vario stampo.

L'insufficienza della tutela legale attuale è certamente legata al duplice requisito di punibilità per l'integrarsi dell'ipotesi delittuosa di cui trattasi, e cioè l'eccessivo tasso di interesse e lo stato di bisogno della persona offesa dal reato.

È da sottolineare che lo stato di bisogno della persona offesa, risulta essere, nella maggior parte dei processi per usura, una vera e propria prova diabolica, cosicché la maggioranza di tali reati resta impunita, con la consapevolezza, da parte dei cittadini, di un'assoluta mancanza di tutela nei confronti di tali gravissimi fatti.

Si rende allora necessaria una nuova previsione normativa che tuteli in pieno il cittadino, poichè spesso, le vittime degli usurai si trovano nella incapacità di intendere e di volere, quindi non in grado di valutare, con il pieno delle facoltà mentali, i gravissimi rischi a cui vengono sottoposti.

Infatti, come si è accennato, gli elementi necessari perchè l'usura (articolo 644, primo comma) e la mediazione usuraria (articolo 644, secondo comma) siano configurabili come delitti risultano essere:

1) l'approfittamento, da parte di chi presta una somma o qualsiasi altra cosa mobile, dello stato di bisogno di una persona; si ritiene che anche un comporta-

mento semplicemente passivo può essere elemento per configurare il delitto di usura, qualora il vantaggio derivi dallo stato di necessità della persona coinvolta;

2) lo stato di bisogno del mutuatario di gravità tale da condizionare fortemente la volontà del soggetto stesso o da limitarne la libertà di scelta. Tale condizione di inferiorità oggettiva è accertata dal giudice;

3) la sproporzione tra prestazione del mutuante e controprestazione del mutuatario che può concretizzarsi in interessi pecuniari o in altri vantaggi che il giudice di merito, con apprezzamento discrezionale, dovesse considerare usurari.

Per avere una dimensione pur approssimata del fenomeno, si consideri che all'Adusbef (Associazione difesa utenti servizi bancari, finanziari, postali e assicurativi) arrivano quotidiane segnalazioni e richieste di aiuto e di consigli da parte di un'umanità varia (casalinghe, lavoratori, commercianti, piccoli imprenditori, eccetera) incappata nei «giri» usurari dai quali non è più in grado di tirarsi fuori.

Molto spesso, troppo spesso, imprenditori, commercianti e forze produttive del Paese, sono costrette a cedere i beni posseduti agli usurai senza che ciò possa essere efficacemente contrastato con idonei strumenti legislativi che questo disegno di legge potrà senz'altro contribuire a combattere e, probabilmente, a debellare.

Per questa ragione, onorevoli senatori, è urgente ed improcrastinabile approvare una nuova disciplina legislativa che stronchi alla radice il fenomeno usurario spesso collegato con la criminalità comune e con quella più sottile ed impalpabile dei cosiddetti «colletti bianchi».

Il presente disegno di legge fissa, all'articolo 1, nel triplo del tasso ufficiale di sconto, stabilito dalla Banca d'Italia, il tasso

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

effettivo globale oltre il quale un prestito diventa usurario.

Gli articoli 2 e 3 determinano il tasso effettivo globale del prestito comprensivo di interessi, spese, commissioni o remunerazioni di ogni natura eventualmente richieste dagli intermediari escludendo tuttavia gli oneri legali e gli onorari notarili.

L'articolo 4 sanziona la restituzione, comprensiva di interessi legali dal giorno del pagamento, di somme richieste e percepite in violazione della presente legge.

L'articolo 5 punisce con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 800.000 lire a 10 milioni chiunque accordi ad altri un prestito usurario e si adopera a qualsiasi titolo ed in qualsiasi maniera per l'ottenimento del prestito stesso. Il comma 3 dell'articolo 5 prevede un inasprimento delle pene per rapporti usurari perpetrati da intermediari abilitati; i successivi commi prevedono sia la procedibilità d'ufficio sia

la costituzione di parte civile da parte delle Associazioni di consumatori e utenti.

L'articolo 6 vieta il percepimento di somme a titolo di provvigione, di commissione o in altra forma denominate prima della concessione del prestito e prima della constatazione di perfezionamento del finanziamento.

L'articolo 7 stabilisce che per i contratti in corso, gli interessi che decorreranno con la prima rata successiva all'entrata in vigore della presente legge saranno calcolati ad un tasso pari a quello di cui all'articolo 1 maggiorato di un terzo.

Infine, l'articolo 8 punisce ogni mezzo o espediente bancario, finanziario o similare elusivo della presente legge ed impone, che ogni erogazione di danaro concesso in prestito, deve avvenire tramite assegno circolare e/o bancario di conto corrente non trasferibile intestato al prenditore del prestito.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È usurario ogni prestito convenzionale accordato ad un tasso effettivo globale che ecceda, al tempo in cui è stato accordato, il triplo del tasso ufficiale di sconto fissato dalla Banca d'Italia.

2. I crediti al consumo sono assimilati ai prestiti convenzionali di cui al comma 1 e considerati usurari nelle stesse condizioni dei prestiti in denaro.

Art. 2.

1. Per la determinazione del tasso effettivo globale del prestito, sono aggiunti agli interessi le spese, le commissioni o remunerazioni di ogni natura, dirette o indirette, comprese quelle che sono pagate o dovute ad intermediari intervenuti in qualsiasi maniera nella concessione del prestito.

2. Restano tuttavia esclusi dal tasso effettivo globale gli oneri legali delle garanzie di cui i crediti sono eventualmente forniti e gli onorari notarili, quando il loro ammontare non possa essere precisamente indicato anteriormente alla conclusione definitiva del contratto.

3. Per i prestiti che hanno ad oggetto un ammortamento scaglionato, il tasso effettivo globale deve essere calcolato tenendo conto delle modalità di ammortamento del credito.

Art. 3.

1. Il tasso effettivo globale determinato ai sensi dell'articolo 2 deve essere espressamente indicato in tutti i contratti di prestito, anche per quelli relativi al credito al consumo.

Art. 4.

1. In caso di prestito convenzionale usurario, le somme richieste e percepite in violazione della presente legge sono imputate di diritto sugli interessi legali maturati e sussidiariamente sul capitale del credito. Se il credito è estinto in capitale ed interessi, le somme indebitamente percepite devono essere restituite con gli interessi legali dal giorno del pagamento.

Art. 5.

1. Chiunque accorda ad altri un prestito usurario o si adopera, a qualsiasi titolo e in qualsiasi maniera, direttamente o indirettamente, per l'ottenimento di un prestito usurario o che diverrà tale per le condizioni praticate è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 800.000 a lire 10.000.000.

2. Il giudice inoltre può ordinare:

a) la pubblicazione integrale, o per estratto, della sentenza a spese del condannato, designando il giornale o i giornali in cui deve essere inserita;

b) la chiusura provvisoria o definitiva dell'impresa in cui una delle persone incaricate dell'amministrazione o della direzione è condannata in applicazione del comma 1, provvedendo altresì, se necessario, alla nomina di un liquidatore.

3. La prescrizione del reato decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale. Nel caso in cui i rapporti usurari siano perpetrati nell'esercizio di una attività professionale o di intermediazione finanziaria di qualunque specie, nonché da agenti di assicurazione o da amministratori o sindaci di società nell'esercizio delle proprie funzioni, la pena è raddoppiata.

4. In tutti i casi previsti dal presente articolo si procede d'ufficio.

5. Nel giudizio penale di cui al comma 1 possono costituirsi parte civile associazioni d'utenti e consumatori.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 6.

1. È vietato a ogni persona fisica, giuridica o associazione che apporta il suo concorso, a qualsiasi titolo o in qualsiasi maniera, diretta o indiretta, all'ottenimento o all'assegnazione di un prestito di denaro, percepire qualsiasi somma a titolo di provvigione, di commissione, di spesa di ricerca, di trattative o in ogni altra forma comunque denominata, prima del versamento effettivo dei fondi concessi in prestito o prima della constatazione della effettiva realizzazione dell'operazione con atto scritto di cui una copia deve essere consegnata al mutuatario. Colui o coloro i quali percepiscono le predette somme sono tenuti a restituirle qualora il prestito non sia stato erogato entro dieci giorni dalla richiesta con la maggiorazione del 100 per cento e degli interessi legali dalla indebita percezione delle somme stesse.

2. La mancata restituzione ai sensi del comma 1 è punita con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda sino a lire 10.000.000, oltre alla condanna alla restituzione delle somme nella misura di cui al predetto comma 1.

Art. 7.

1. Per i contratti in corso, gli interessi che cominceranno a decorrere con la prima rata successiva alla data di entrata in vigore della presente legge saranno calcolati ad un tasso pari a quello di cui all'articolo 1 maggiorato di un terzo, sotto pena della comminatoria delle sanzioni previste dall'articolo 5.

Art. 8.

1. Ogni mezzo, espediente finanziario, bancario o similare ed ogni comportamento elusivo della presente legge sono considerati usurari e puniti come tali.

2. Ogni erogazione di denaro concesso in prestito deve essere effettuata tramite asse-

gno circolare o bancario di conto corrente non trasferibile, intestato al beneficiario del credito. Sono nulli tutti gli atti traslativi della proprietà di beni mobili o immobili di cui si dimostri che sono stati effettuati in dipendenza della necessità di far fronte ad impegni usurari.

Art. 9.

1. Sono abrogati gli articoli 644 e 644-bis del codice penale.